

Comune di Cornaredo

(Prov. di Milano)

ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

DISCIPLINA E TECNICHE RELATIVE ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E VERDE, PRATICATO DALLE SOLE UTENZE DOMESTICHE

ALLEGATO:

- Mod. 1 : ISTANZA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE COMPOSTATORI.
- Mod. 2 : RINUNCIA ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE COMPOSTATORI.
- Mod. 3 : VERBALE SOPRALLUOGO DI CONTROLLO UTENZE DOMESTICHE PER COMPOSTAGGIO

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene redatto allo scopo di disciplinare la pratica di compostaggio domestico sul territorio comunale di Cornaredo.

Detta pratica viene incentivata dall'Amministrazione Comunale con gli obiettivi di:

- 1) ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti come riportato in particolare al comma 2 dell'art. 179 del D.lgs 152/2006;
- 2) aumentare la qualità delle frazioni di rifiuto conferito al servizio di raccolta urbano;
- 3) promuovere la produzione e l'utilizzo diretto del compost da parte dei privati.

Articolo 2 - Definizioni.

Ai sensi dell'art.183 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si adottano le seguenti definizioni:

- **Rifiuto organico:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentari raccolti in modo differenziato;
- **Autocompostaggio:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- **Compost di qualità:** prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75, e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art.218 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si adotta la seguente definizione:

- **riciclaggio organico:** il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico.

Articolo 3 – Competenze del Comune.

Il Comune s'impegna a:

- a) determinare le più idonee modalità per l'effettuazione del compostaggio domestico;
- b) organizzare, o far organizzare da terzi, i necessari corsi sul compostaggio domestico per gli utenti interessati;
- c) istituire il registro Albo Comunale Compostatori;
- d) effettuare o far effettuare gli eventuali necessari controlli presso le utenze;
- e) stabilire eventuali premialità;
- f) fornire, tramite ACSA spa, la compostiera al prezzo di costo. Per le utenze pubbliche la compostiera sarà fornita in comodato d'uso.

Inoltre il Comune provvede a programmare ed effettuare opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla pratica del compostaggio domestico per tutta la cittadinanza, dando ampia pubblicità, con mezzi efficaci, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, allo scopo di rendere partecipi i privati cittadini.

Il Comune, nell'ambito dei corsi offerti, fornirà indicazioni sui materiali compostabili da raccogliere, sulle modalità del loro conferimento, sulle tempistiche del processo di riciclaggio organico, sul corretto impiego del compost prodotto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Articolo 4 - Metodi di compostaggio consentiti.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo Compostatori è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida e verde dei rifiuti, attuando uno, o più, dei seguenti metodi:

1. in cumulo aperto e libero su terreno;
2. in buca, ossia compostaggio in fossa nel terreno, con rivoltamento periodico;
3. in contenitore di compostaggio in legno (di tipo commerciale o auto-costruito "fai da te") realizzato comunque in modo tale da permettere una buona aerazione e un facile rivoltamento.
4. in contenitore di compostaggio chiuso (in plastica di tipo commerciale o auto-costruito "fai da te")

Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole, o lo spaglio sul terreno del materiale tal quale. La pratica del *mulching* (taglio erba senza rimozione) non è da considerarsi come compostaggio domestico.

Il compostaggio domestico in cumulo, o in buca (1 e 2) è consentito se l'area verde di pertinenza è superiore ai 200 mq e se il luogo in cui vengono effettuate le operazioni di compostaggio è distante almeno 10 metri dalle abitazioni più vicine. Per aree fino a 100 mq è consentito effettuare il compostaggio se si usa il compostatore (3 e 4).

In ogni caso, la condizione per poter fare il compostaggio è che le operazioni relative non provochino in modo apprezzabile la diffusione di odori, o insetti molesti.

I contenitori per il compostaggio (3 e 4) devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale. Il sito di compostaggio per mezzo di compostiera in legno o plastica, acquistato o realizzato in proprio, dovrà essere posizionato ad almeno 5 metri da porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe, con tutte le precauzioni del caso, allo scopo di non arrecare disturbo al vicinato.

Articolo 6 – Tipologia dei contenitori.

Il cittadino può richiedere la compostiera agli uffici ACSA SpA in via San Gottardo 69/71, o acquistare, o costruire in proprio il contenitore che ritiene più idoneo per modello e dimensioni. La tipologia e le dimensioni del contenitore dovranno comunque essere idonee a garantire i quantitativi complessivi da trattare e i tempi di maturazione.

Considerando che un composter, del tipo distribuito da ACSA Spa, da 300 lt., può trattare il rifiuto biodegradabile anche di più nuclei familiari, a secondo della prevalenza della tipologia dello scarto (umido/verde); si considera come riferimento la seguente dotazione standard:

<u>N° nuclei familiari aderenti</u>	<u>Volumetria compostiera (lt.)</u>
1	300
2	400
3	500
4	600
5	800
6	1000

Il dato è meramente indicativo anche perché dipendente dall'entità delle superfici a giardino a disposizione di ogni singolo utente, e può variare da un minimo di 20 a un massimo di 80 litri per ogni componente del nucleo.

Le caratteristiche fondamentali che deve possedere il contenitore, per svolgere correttamente la prassi del compostaggio domestico, sono le seguenti:

- una buona aerazione del materiale. Il contenitore deve permettere l'ingresso dell'aria da più punti, laterali e dal fondo;
- deve permettere di effettuare i dovuti rivoltamenti del materiale ed un'agevole rimozione del compost maturo;
- deve permettere il controllo del materiale introdotto.
- una buona capacità di mantenere l'ideale "temperatura di compostaggio".

Articolo 5 - Materiali che si prestano all'attività di compostaggio.

Materiali da compostare – "frazione umida e verde":

- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina
- fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra
- pane rafferma o ammuffito
- fondi di caffè, filtri di tè
- foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d' erba
- rametti, trucioli, cortecce e patate
- pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo
- piccole quantità di cenere di legna
- in modeste quantità carta bianca , fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (da compostare moderatamente e non imbevuti di detersivi o prodotti chimici in genere)
- pollina (da compostare moderatamente)

Materiali da non compostare: tutto ciò che non è contemplato nell'elenco precedente

- plastica, gomma, materiali sintetici
- vetro e ceramica
- riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata
- legno trattato e/o verniciato
- farmaci

- pile esauste
- materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale.
- residui di cucina non vegetali (es. carne, pesce ecc.)

Articolo 6 – Albo compostatori.

Il Comune si impegna ad istituire un Albo Compostatori contenente i dati delle utenze che hanno presentato la domanda di iscrizione (di cui al successivo art.7) e che sono risultate idonee sulla base di quanto contenuto nel presente Regolamento.

Alle utenze iscritte all'Albo Compostatori, con carattere di incentivo, si riconosce il diritto alla riduzione della parte fissa e/o variabile del prelievo tributario applicato dal Comune per la parte relativa alla gestione dei rifiuti, nella percentuale stabilita dalla Giunta Comunale di anno in anno, contestualmente con l'approvazione delle tariffe dell'esercizio di riferimento, sulla base effettivo risparmio dei costi di smaltimento, con le modalità previste nel successivo art.7, e comunque nel rispetto dei limiti di abbattimento previsti dal Regolamento.

Articolo 7- Condizioni generali per l'iscrizione all'Albo compostatori.

Con l'istanza di iscrizione all'Albo il richiedente si impegna a trattare tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino di cui all'elenco all'art. 5.

L'iscrizione all'Albo dispiega l'effetto automatico della riduzione della parte fissa e/o variabile del tributo comunale, applicata con riferimento alla superficie dell'abitazione di domicilio/residenza anagrafica del richiedente e al numero di componenti il nucleo familiare.

La richiesta d'iscrizione può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare a nome dell'intestatario della posizione tributaria.

La presentazione dell'istanza agisce quale autocertificazione del richiedente che attesta:

- a) di iniziare la procedura di compostaggio domestico entro 30 giorni da quando ha presentato l'istanza, con uno dei sistemi previsti nel presente regolamento.
- b) che Il compostaggio domestico avverrà su terreni privati, di proprietà o in affitto, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione (a distanza non superiore a 50 metri dalla propria abitazione se al di fuori della proprietà) per cui si richiede la riduzione della tariffa, in quanto presupposto della riduzione sulla componente "rifiuti" è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale della pratica del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.
- c) che il compost prodotto avrà una destinazione del che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura; tale destinazione deve essere sempre verificabile con facilità ed esattezza. Non è ammesso quindi, ai fini dell'iscrizione all'albo l'utilizzo del compost prodotto in siti esterni al territorio comunale. Il compost deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in affitto. Non è ammessa la cessione a terzi.
- d) si impegna, ad effettuare correttamente anche le altre raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico, sia in modalità Porta a Porta che presso la Piattaforma Ecologica.

e) si impegna a non causare disturbo al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e solleva l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti

Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio domestico correttamente effettuato, l'iscrizione e i benefici che essa comporta, sarà immediatamente revocata. In tal caso verrà recuperata la riduzione riconosciuta per l'anno in corso e per gli esercizi precedenti per i quali ricorrano gli stessi presupposti, con le maggiorazioni previste dal Regolamento.

Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo del personale dell'amministrazione, od altro personale appositamente incaricato, che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde.

Il controllo potrà inoltre contestualmente verificare il reale rispetto della differenziazione del rifiuto, il controllo e la localizzazione della compostiera e la possibilità di utilizzo del compost maturo da parte del, o dei richiedenti l'iscrizione.

Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione, o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico, o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento oppure che la raccolta differenziata non venga effettuata per l'intera potenzialità offerta dal servizio pubblico, l'iscrizione all'Albo e la conseguente riduzione tariffaria sarà revocata, con provvedimento del funzionario/responsabile competente alla gestione del tributo e/o corrispettivo e, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Per ottenere nuovamente l'iscrizione, l'utente a cui sia stata revocata, non potrà presentare una nuova istanza per almeno tre anni.

L'iscrizione è riservata a tutti i cittadini iscritti alla anagrafica tributaria comunale che intendono svolgere compostaggio domestico che non abbiano insoluti pregressi in termini tributari, compresi i coltivatori diretti che svolgono tecniche di compostaggio solo relativamente ai rifiuti prodotti dalla propria abitazione.

Articolo 8 - Modalità di iscrizione e comunicazione di rinuncia.

L'istanza di iscrizione va presentata esclusivamente mediante il modello 1, allegato al presente regolamento, che deve essere compilato in ogni sua parte e in doppia copia dalla persona fisica contribuente/utente intestatario del tributo comunale del servizio di igiene urbana e presentato presso l'Ufficio Protocollo.

Al fine del riconoscimento del beneficio nel medesimo anno di iscrizione, l'istanza deve essere presentata entro il 31 Gennaio e si ritiene rinnovata per gli anni successivi fino alla presentazione della disdetta, o revoca prevista dal precedente art.7.

Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante modello 2 allegato al presente disciplinare. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione se l'istanza di cessazione viene presentata nei primi 9 mesi dell'anno solare in corso.

Art. 9 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le specifiche disposizioni di legge, di regolamento e di altra natura promananti da soggetti a ciò deputati ex lege.

Art. 10 – Sistema sanzionatorio

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non rientranti in altre e specifiche fattispecie disciplinate dalla legge, sono punite ai sensi del Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20/05/2013., ovvero con le sanzioni amministrative pecuniarie di importo da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

Art. 11 – Pubblicità del Regolamento

Il presente allegato al regolamento comunale viene pubblicato all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi. Copia del presente Regolamento, a norma della Legge 241/90, sarà a disposizione presso l'Amministrazione comunale e pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Cornaredo.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste per gli atti approvati dal Consiglio Comunale (di cui all'art. 134 del T.U. 18.08.2000 n.267).

A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto disciplinato.